

DDL CONCORRENZA

(Approvato dal Senato il 3/05/2017 – Passa alla Camera in 3^a lettura)

Art. 1 commi 149 e 150

Testo della norma sui contratti privati delle società di ingegneria

149. In applicazione dell'articolo 24, comma I, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *Internet*.

150. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

RELAZIONE TECNICA AL MAXI-EMENDAMENTO ALL'A. S. 2085 -A – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

149-150 (*Svolgimento di attività professionali in forma associata*)

Il comma reca una disposizione di interpretazione autentica con la quale si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria.

L'intervento normativo apre il mercato privato alle società d'ingegneria e consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Prevede, inoltre, l'obbligo per le medesime società di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano impatti sulla finanza pubblica.

La norma assegna inoltre all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, dell'elenco delle società. A prescindere dall'espressa clausola di invarianza finanziaria inserita nella norma, l'Autorità può adempiere al prescritto obbligo di pubblicazione con le risorse disponibili a legislazione vigente potendo usufruire, oltre che del contributo statale e dei soggetti vigilati, anche dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 19, comma 6, del D.L. 90/2014 il quale prevede che tali somme restano nella disponibilità dell'Autorità e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.